

## FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO FATTURE Aggiornato al 13/11/2024

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

**DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE**

|   |  |
|---|--|
| Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente                                   |  |
| Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro) |  |
| Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione |  |

**CHE COS'È L'ANTICIPO FATTURE**

L'Anticipo Fatture è un prodotto con il quale la Banca concede al Cliente un affidamento destinato ad anticipare, in tutto o in parte e prima della effettiva scadenza, crediti commerciali (derivanti da vendita di beni o prestazione di servizi) già sorti, vantati dal Cliente nei confronti dei propri debitori, pagabili esclusivamente mediante rimessa diretta (bonifico bancario) e risultanti da fatture emesse non ancora incassate. Può essere a tasso fisso o a tasso variabile.

L'affidamento è concesso a revoca, ossia a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso del Cliente o della Banca.

Il prodotto è subordinato all'esistenza di un Conto Corrente.

Per maggiori informazioni il Cliente può consultare il Foglio Informativo Conto Corrente Ifis Impresa, disponibile presso le filiali della Banca e sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

La presentazione di fatture crea la disponibilità per l'utilizzo dell'affidamento, entro il limite dello stesso. La presentazione delle fatture avviene in forma telematica (con invio a mezzo posta elettronica certificata).

A fronte della presentazione di fatture, l'utilizzo avviene mediante addebito su apposito Conto Anticipi (necessario per la sola regolamentazione contabile delle operazioni) per l'importo corrispondente all'anticipazione e contestuale messa a disposizione sul Conto Corrente dell'importo delle fatture nella percentuale oggetto di anticipazione.

L'operazione si conclude mediante giroconto al Conto Anticipi dell'importo corrispondente all'anticipazione, accreditato in occasione del pagamento della fattura sul Conto Corrente. In caso di insoluto, la Banca addebita l'ammontare anticipato in Conto Corrente, alla data prevista per la radiazione della fattura e chiude l'esposizione sul Conto Anticipi.

Ad insindacabile giudizio della Banca l'operazione è perfezionata mediante cessione *pro solvendo* dei crediti stessi a favore della Banca.

Il prodotto è destinato alle imprese, ad esclusione delle microimprese, aventi sede legale in Italia.

## PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi associati al contratto di Anticipo Fatture si segnalano:

- il mancato pagamento da parte del debitore della fattura anticipata, con conseguente addebito sul Conto Corrente dell'importo anticipato al Cliente;
- l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (c.d. clausola floor), ove contrattualizzato, che in presenza di parametri di riferimento con valore negativo considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d'interesse pari allo spread fino a quando i parametri di riferimento non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero;
- la revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto della stessa e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente previsto.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

### ANTICIPO FATTURE

|   |   |
|---|---|
| Percentuale di anticipazione salvo buon fine (calcolata sull'importo comprensivo di IVA per fatture emesse a carico di debitori privati; calcolato sull'importo al netto di IVA per fatture emesse a carico di Enti Pubblici) | Nella misura concordata tra Banca e Cliente |
| Importo accordato   | Nella misura concordata tra Banca e Cliente |

### FIDI

|   |  |
|---|--|
| Tasso debitore nominale sulle somme utilizzate per anticipo salvo buon fine per affidamenti fino a Euro 200.000 | Tasso fisso in misura massima pari al <b>13,44%</b> annuo<br>ovvero<br>tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato <sup>1</sup> . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato.<br>In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Tasso debitore nominale sulle somme utilizzate per anticipo salvo buon fine per affidamenti oltre Euro 200.000  | Tasso fisso in misura massima pari al <b>11,56%</b> annuo<br>ovvero<br>tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato <sup>2</sup> . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato.<br>In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Parametro di indicizzazione   | Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese <sup>3</sup>  |
| Commissione onnicomprensiva di disponibilità fondi  | 2,00% massimo onnicomprensivo su base annua, applicato sull'ammontare dell'affidamento messo a disposizione del Cliente con addebito periodico trimestrale   |
| Tasso di mora debitore nominale sulle somme dovute per capitale   | Nella misura indicata nel Foglio Informativo Conto Corrente Ifis Impresa   |

<sup>1</sup> Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

<sup>2</sup> Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

<sup>3</sup> Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

|  |   |
|--|---|
| Tasso di mora debitore nominale sulle somme dovute per interessi | Nella misura indicata nel Foglio Informativo Conto Corrente Ifis<br>Impresa |
|--|---|

### LIQUIDAZIONE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Base calcolo interessi          | Anno civile   |
| Liquidazione competenze         | Alla chiusura di ogni trimestre (31/03; 30/6; 30/09; 31/12) |
| Liquidazione interessi debitori | Annuale al 31/12 di ogni anno o al termine del rapporto     |

### ESIGIBILITA'

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Esigibilità competenze         | Giorno della liquidazione  |
| Esigibilità interessi debitori | 01/03 di ogni anno successivo alla maturazione o al termine del rapporto |

### CONTO ANTICIPI

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Spese per l'apertura del conto  | Euro 0,00                       |
| Canone annuo  | Euro 0,00                       |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze  | Euro 0,00                       |
| Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione): | Euro 0,00                       |
| Imposta di bollo  | Nella misura prevista per legge |

### SERVIZIO ANTICIPAZIONE FATTURE

|   |                      |
|---|----------------------|
| Scadenza anticipazione (calcolata in giorni successivi alla data di scadenza di ogni fattura) | 5 giorni             |
| Commissione di proroga, applicata su ogni anticipazione prorogata                             | Euro 0,00            |
| Numero massimo di giorni di proroga per ogni fattura dalla scadenza dell'anticipazione        | 30 giorni            |
| Commissione di insoluto, applicata su ogni fattura radiata                                    | Euro 0,00            |
| Numero di giorni successivi alla scadenza dell'anticipo per radiazione fattura impagata       | 5 Giornate Operative |
| Rimborso spese di notifica  | Euro 0,00            |

### VALUTE

|  |   |
|--|---|
| Giorni valuta addebito dell'anticipo sul Conto Anticipi                              | 0 |
| Giorni valuta accredito dell'anticipo sul Conto                                      | 0 |
| Giorni valuta addebito in fase di scarico/chiusura dell'anticipo sul Conto           | 0 |
| Giorni valuta accredito in fase di scarico/chiusura dell'anticipo sul Conto Anticipi | 0 |

### SPESE DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE

|   |   |
|---|---|
| Invio comunicazioni periodiche relative agli obblighi di trasparenza (es. Documento di sintesi di fine anno, variazioni delle condizioni) | Elettronico: Euro 0,00<br>Cartaceo: Euro 0,00 |
| Spese di invio comunicazione variazione condizioni (artt. 118 o 126 sexies TUB)   | Euro 0,00                                     |
| Periodicità invio estratto conto  | Mensile / Trimestrale / Semestrale / Annuale  |

|  |   |
|--|---|
| Invio di comunicazioni ulteriori o più frequenti, o con strumenti diversi da quelli previsti dal contratto, ove consentite | Elettronico: Euro 0,00<br>Cartaceo: Euro 1,50 |
|--|---|

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it)

## RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il contratto Anticipo Fatture è un contratto a tempo indeterminato.

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Banca; il recesso così intimato avrà efficacia dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza alcun onere per il Cliente, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata.

Il recesso dal contratto implica il recesso dall'affidamento e dal Conto Anticipi.

L'estinzione del contratto di Conto Corrente comporta l'estinzione del contratto Anticipo Fatture e del Conto Anticipi.

Dalla data di efficacia del recesso, la Banca non è più tenuta ad eseguire le richieste del Cliente.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del rapporto di Apertura di credito sono pari a 30 (trenta) giorni.

### Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 Giornate Operative dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 Giornate Operative.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. <http://www.bancaifis.it/>

In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

Per la grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di

amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei Servizi di Pagamento.

## LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto tra il Cliente e la Banca, è competente, in via esclusiva, il foro di Venezia. La Banca instaura i rapporti con i propri Clienti in ottemperanza alla legge italiana.

## GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).

## LEGENDA

|   |  |
|---|--|
| <b>Banca</b>  | Banca Ifis S.p.A.  |
| <b>Cessione di credito</b>                                | Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro Soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)  |
| <b>Cessione <i>pro solvendo</i></b>                       | Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento   |
| <b>Commissione omnicomprensiva di disponibilità fondi</b> | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente   |
| <b>Conto Anticipi</b>                                     | Indica il conto corrente funzionalmente collegato al Conto Corrente, sul quale vengono registrate le movimentazioni dell'affidamento   |
| <b>Conto Corrente</b>                                     | Indica il conto corrente Ifis Impresa di cui il Cliente è titolare   |
| <b>Euribor</b>  | Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor   |
| <b>Fido o affidamento</b>                                 | Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile  |
| <b>Giornata Operativa</b>                                 | Il giorno in cui la Banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di Operazione di Pagamento sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa   |
| <b>Microimpresa</b>                                       | È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni   |
| <b>Operazione di Pagamento</b>                            | L'Operazione, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario   |
| <b>Parametro di indicizzazione</b>                        | Tasso variabile. Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.<br>Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di sostituzione degli indici, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del TUB e pubblicato sul sito internet della Banca.   |
| <b>Parametro di riferimento</b>                           | Tasso fisso. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse  |
| <b>Spread</b>   | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione  |
| <b>Tasso debitore annuo nominale</b>                      | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto  |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>               | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso di interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito alla Categoria di operazioni Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, in vigore nel trimestre in cui il contratto è stato stipulato |
| <b>Tasso Floor</b>  | Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse   |

Venezia – Mestre, 13/11/2024